

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04766/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4766 del 2026, proposto da
Giuseppina Nigro, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sandro Stefanelli, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia,
Commissione Ripam, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giovanna Peluso, Chiara Giuliani, Francesca De Luca, Domenico Falco, Antonio
Manigrasso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia mediante idonee misure cautelari monocratiche ex

art. 56 c.p.a.,

- della graduatoria finale di merito - pubblicata dapprima il 18.02.2026, poi, a
seguito di rettifiche, il 03.04.2026 ed infine il 15.04.2026 - del "Concorso pubblico

per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, nella parte in cui la ricorrente risulta inclusa al n. 4232 della graduatoria, con un punteggio finale inferiore a quello legittimamente spettante, per via del mancato riconoscimento, sia del punteggio aggiuntivo per titoli (pari a 3 punti) previsto dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sia della riserva legittimamente spettante e prevista dall'art. 1, comma 6 dello stesso bando;

- dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali non sono riconosciuti il punteggio aggiuntivo per titoli nonché la riserva;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

nonché per l'accertamento

- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, sia l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo posseduto a norma dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso, sia la riserva prevista dall'art. 1, comma 6 dello stesso bando, con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese;

per la condanna

della Commissione Interministeriale RIPAM, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, FORMEZ PA, a) all'adozione del provvedimento di attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo posseduto a norma dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso,

rettificando la relativa graduatoria finale; b) all'adozione del provvedimento di attribuzione della riserva prevista dall'art. 1, comma 6 del bando di concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Ritenuto:

quanto alla riserva di cui all'art. 1, comma 6, del bando, che, secondo l'orientamento espresso sul punto dalla Sezione (cfr.: sentenza in forma semplificata n. 7054 del 20 aprile 2026), essa non possa riconoscersi per aver la ricorrente flaggato “no” accanto a “Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici”, per le ragioni meglio esplicitate nella richiamata sentenza, alle quali si rinvia;

quanto invece al punteggio per il titolo di cui all'art. 7, comma 3, del bando, che, considerato che la ricorrente ha chiaramente dichiarato in domanda di aver prestato servizio come addetto all'Ufficio del Processo a tempo determinato presso il Tribunale di Brindisi a decorrere dal 21 febbraio 2022, ben avrebbe potuto ed anzi dovuto l'Amministrazione acquisire l'attestato di servizio con merito (sottoscritto dal Presidente della Sezione feriale in data 26 agosto 2025), in effetti in possesso della ricorrente, che l'ha appunto prodotto in giudizio;

pertanto di accogliere *in parte qua* l'istanza suindicata, con obbligo, per l'Amministrazione, di riconoscere alla ricorrente i 3 punti per il titolo *de quo* ed inserirla con riserva nella graduatoria dei vincitori con il conseguente punteggio anche ai fini della scelta della sede;

Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte e ferma restando la valutazione in sede collegiale in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, che, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per

pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- ACCOGLIE nei modi di cui in motivazione l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.;

- FISSA per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 giugno 2026;

- DISPONE l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 23 aprile 2026.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO